

**SENTENZA** L'avv. Alberto Rizzo illustra le recenti pronunce sul tema. Migliaia i possessori di buoni fruttiferi in tutta la Granda

# Buoni postali: "Attenti ai rimborsi inferiori al dovuto"

CUNEO

In questi primi mesi del 2019 sono scaduti, o sono ormai prossimi alla scadenza, molti buoni fruttiferi postali della serie O, P e Q, sottoscritti dai risparmiatori diversi anni orsono. Si tratta di buoni postali emessi successivamente al giugno del 1986, data in cui l'allora Ministro del tesoro aveva modificato i rendimenti, con un effetto retroattivo e in misura fortemente negativa dei buoni fruttiferi stessi, per i quali le tabelle apposte sul retro - e riportanti i rendimenti per i successivi trent'anni - evidenziano ancora gli interessi previsti prima della modifica introdotta dal decreto ministeriale. Alla luce di tale disposizione Poste Italiane si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro del documento. Una scelta oggi al centro di diverse controversie legali in tutto il Paese.

"Per questi buoni postali", spiega l'avv. braidese Alberto Rizzo, esperto di diritto bancario e finanziario, "le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13979 del 2007, hanno affermato il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuti i rendimenti riportati nei buoni fruttiferi postali, a prescindere da quanto disposto dal decreto ministeriale del 1986, affermando che, nella



disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori che le condizioni al-



le quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono".

La questione rimane però ben lontana dall'essere pacificamente accettata, come il legale braidese: "Contraddicendo il principio affermato dalla Cassazione, ancora oggi Poste si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro dei buoni. Emblematico è il caso di due soggetti residenti nel Roero che, per dei buoni fruttiferi postali sottoscritti nel 1986 dal defunto marito e padre, e

da questo lasciati in eredità alla moglie e al figlio, che prevedevano dei rendimenti pari a oltre 50.000 euro, Poste Italiane, al momento della presentazione dei buoni agli sportelli da parte degli eredi, si era rifiutata di corrispondere quanto indicato negli stessi, offrendo di pagare soltanto l'importo di euro 33.000, sostenendo che i rendimenti riportati nei buoni postali erano stati modificati dal Governo nel giugno del 1986".

Tuttavia, esistono azioni a tutela dei risparmiatori che incorrono in simili comportamenti, come precisa l'avv. Rizzo. "Nel caso specifico, i due risparmiatori si sono rivolti al mio studio legale e, ricorrendo all'Arbitro bancario finanziario, hanno ottenuto la condanna di Poste Italiane a corrispondere l'intero importo indicato nei buoni fruttiferi postali. Il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuto quanto risultante dalle tabelle apposte sui buoni postali è stato ripetutamente affermato da questa autorità che, in numerose decisioni, ha anche riconosciuto il diritto dei possessori di buoni, per i quali è stato variato il rendimento in forza di apposito timbro riportante i nuovi rendimenti per gli anni dal 1° al 20°, ad ottenere - per gli anni compresi dal 21° al 30° - l'originario rendimento previsto nella tabella".

ro.bu.